



CONFINDUSTRIA
ASOCOCONSULT

Associazione delle Imprese di Consulenza di Management

NEWS LETTER ASOCOCONSULT

N°7_ 14 APRILE 2020

Carissimi,
un rapido aggiornamento sulla documentazione prodotta nel corso del week end pasquale

1. Il decreto del 10 aprile

In *all. 1* trovate il decreto del PCM che incostanza proroga il blocco delle attività fino al 3 maggio. In esterna sintesi:

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

- attività indicate nell'Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (v. infra);

- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l'attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l'attività funzionale può legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l'attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario - per le attività che hanno già provveduto - reiterare la comunicazione al Prefetto;

- attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell'attività, il nuovo DPCM prevede l'invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

- attività dell'industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l'attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l'attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;

- servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, recependo anche gli orientamenti interpretativi contenuti nelle FAQ pubblicate da Confindustria.



Ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

1. l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione (v. nostre FAQ 20, 21, 22);
2. la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture (v. nostra FAQ 23).

Inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, si rammenta che le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio hanno già chiarito:

1. la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest'ultimo;
2. ai fini dell'individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Il nuovo DPCM conferma poi: i) per tutte le attività non sospese, l'applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali; ii) la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; iii) il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.

Sulla base dell'impostazione sopra richiamata che, nei fatti, ricalca quella dei precedenti provvedimenti di sospensione, appare ragionevole ritenere che rimangano confermate le considerazioni espresse nelle FAQ di Confindustria diramate il 24 marzo scorso, anche con riguardo al concetto di funzionalità (v. nostre FAQ 10 e ss.), di filiera estera (v. nostre FAQ 16 e 17), di e-commerce (v. nostra FAQ 28), largamente confermate nelle FAQ del Governo.

Al contrario, riguardo alle modifiche apportate alla lista dei Codici ATECO e diversamente da quanto richiesto da Confindustria, il nuovo DPCM non apporta modifiche sostanziali al precedente DM inserendo, per quel che riguarda il settore industriale, soltanto alcuni Codici del settore del legno (16), della fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1) e quelli relativi alla fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1) e alla fabbricazione di computer (26.2). Tali interventi non risolvono i problemi che si sono manifestati nelle filiere di produzione, confermando l'inadeguatezza dei Codici ATECO a descrivere la complessità del nostro sistema industriale. Infine, per quel che riguarda gli altri settori si segnala, tra le altre, la riapertura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e della vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati.

2. Eurogruppo 9 aprile

Il 9 aprile si è tenuta una riunione dell'Eurogruppo, che ha definito una serie di iniziative importanti per finanziare l'emergenza. Vi allego (*All. 2*) una sintesi stilata da Confindustria sulle principali misure concordate

3. Decreto liquidità - Aggiornamenti

Vi trasmetto due documenti:

- a. Una nota di sintesi di Confindustria sul decreto (*All. 3*). Vi rammento che era già stata emanata una prima nota il 7 aprile (vedi Newsletter 5); questa seconda nota rappresenta un aggiornamento di quella del 7 aprile;
- b. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 13 aprile, che fornisce chiarimenti sul decreto liquidità (*All. 4*)



4. Circolare ABI su Cassa Integrazione

Abi ha inviato una circolare alle banche, con la quale definisce le modalità operative di pagamento di CIG, CIG in deroga, etc.

La circolare la trovate in *All. 5*, mentre in *All. 6* trovate una nota di Albinì che sintetizza la procedura indicata dalla circolare

5. Raccomandazioni Banca d'Italia alle banche

Banca d'Italia ha emanato una serie di raccomandazioni alle banche italiane, per rendere operative le misure economiche previste dal decreto liquidità. Questo il link al sito:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

In particolare, Banca d'Italia, affinché gli interventi emergenziali possano dispiegare pienamente i propri effetti a beneficio dell'intera collettività, raccomanda alle banche di:

- pubblicizzare, attraverso ogni strumento d'informazione disponibile, le soluzioni che i singoli intermediari hanno adottato per gestire l'emergenza, valutando l'opportunità di potenziare i canali di comunicazione telefonica, al fine di ridurre al minimo i disagi per la clientela e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti legge "Cura Italia" e "Liquidità";
- garantire l'operatività delle proprie filiali, quando sussistano difficoltà a fornire da remoto determinate tipologie di servizio;
- mettere a disposizione dei clienti, dove necessario, canali di trasmissione alternativi al sito web (canale telefonico, canale fisico). Nel caso di attivazione di servizi di assistenza telefonica, gli intermediari dovranno darne adeguata informativa alla clientela e applicare ogni sforzo per garantire il costante funzionamento dei contatti telefonici attivati;
- fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle misure governative e sulle regole e procedure interne da adottare; tali procedure andranno poi adeguate per superare eventuali ostacoli alla piena attuazione delle misure (a es. recependo, ove disponibile, la modulistica approntata dalle Autorità);
- dare delucidazioni sugli strumenti varati dal Governo, chiarendo i casi in cui lo strumento non sia immediatamente disponibile per effetto dell'iter di legge (a es. per la necessità di attendere l'approvazione da parte delle autorità europee, o i decreti attuativi);
- predisporre senza indugio all'interno del proprio sito web una sezione dedicata all'accesso alle misure del Governo, chiara, agevolmente consultabile e facilmente accessibile dalla home page. La sezione dovrà contenere risposte alle domande più frequenti (FAQ), anche rinviando all'analoga sezione disponibile sul sito del MEF, l'elenco della documentazione necessaria per la presentazione delle richieste. I moduli di richiesta dovranno specificare in maniera chiara e semplice le informazioni che il cliente deve fornire e la documentazione che deve essere presentata a supporto dovranno essere scaricabili. Le informazioni da richiedere andranno comunque contenute nei limiti di quanto previsto dalle norme e di quanto strettamente necessario per l'accesso alla specifica misura cui il cliente è interessato.
- in caso di addebito delle rate di prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria, porre in essere le necessarie operazioni di riaccredito, accompagnate dalla sterilizzazione di ogni effetto sfavorevole a carico del cliente (a es. l'applicazione di tassi di interesse ovvero di commissioni di istruttoria veloce in caso di sconfinamento). Sul regime economico, andranno svolte valutazioni approfondite per rimuovere qualsiasi onere a carico della clientela non compatibile con le previsioni normative emergenziali;
- valutare l'opportunità, al fine di ampliare quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti.



CONFINDUSTRIA
ASSOCONSULT

Associazione delle Imprese di Consulenza di Management

6. Ricerca Demoskopea

Per finire, vi giro una ricerca fatta da Demoskopea ad un campione di circa 170 manager aziendali sul tema emergenza Coronavirus. Spero vi possa essere di interesse (Al. 7)

Buona giornata

Giovanni

